

OGGETTO: Capitolato tecnico per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.LGS n. 50/2016, del servizio di ristorazione mediante installazione e gestione di distributori automatici, ubicati presso le sedi dell'Istituto Comprensivo Rovigo 1, per un triennio a partire dal 01/09/2021.

CIG: Z4A31C0300

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1. L'affidamento ha per oggetto il Servizio di ristorazione mediante l'installazione e la gestione di Distributori Automatici ubicati presso le sedi dell'Istituto Comprensivo Rovigo 1, secondo le modalità e le condizioni di seguito previste.
2. Il Servizio sarà articolato come segue:
 - **Servizio principale:** la gestione della distribuzione di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati, garantendo l'indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti, da effettuarsi come di seguito dettagliato:
 - SEDE CENTRALE Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Bonifacio” n. 3 distributori di bevande calde, n. 2 distributori combinati di bevande fredde e snack dolci e salati e n. 1 distributore di bevande fredde (di cui n. 4 distributori posti al piano terra dell'edificio e n. 2 distributori posti al piano primo dell'edificio).
 - Scuola Primaria “G. Pascoli” n. 2 distributori di bevande calde e n. 2 distributori combinati di bevande fredde e snack dolci e salati (di cui n. 2 distributori posti al piano terra dell'edificio “Pascoli Nord” e n. 2 distributori posti al piano terra dell'edificio “Pascoli Sud”).
 - Scuola dell'Infanzia Pinocchio n. 1 macchina del caffè in capsule (posta al piano terra dell'edificio).
 - Scuola dell'Infanzia S. Antonio n. 1 macchina del caffè in capsule (posta al piano terra dell'edificio).
 - Scuola dell'Infanzia Marchi n. 1 macchina del caffè in capsule (posta al piano terra dell'edificio).
 - Scuola dell'Infanzia Buso n. 1 macchina del caffè in capsule (posta al piano terra dell'edificio).
 - **Servizi Accessori:** i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:
 - Consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici presso le sedi dell'Istituto Comprensivo Rovigo 1, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
 - La pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto;
 - La manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli Impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.
3. La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolato Tecnico. Tali attività dovranno essere svolte dal personale dell'Affidatario per tutta la durata del Contratto.

4. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.
5. Per l'espletamento del servizio di distribuzione automatica, contestualmente al suo affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso degli spazi dove saranno posizionati i distributori automatici, dietro il pagamento di un Canone periodico. Per quanto riguarda la definizione delle modalità di determinazione, ripartizione e versamento di tale Canone, si farà riferimento all'Ente Locale proprietario dell'edificio, il Comune di Rovigo. Inoltre, dovrà essere corrisposto un contributo all'Istituzione Scolastica per la pulizia esterna delle macchine (tastiera, pulsantiera...), delle aree immediatamente pertinenti ai distributori automatici e per la gestione dei rifiuti derivanti dall'utilizzo dell'utenza (bicchierini, palette, confezioni degli alimenti consumati...).
6. La Concessione in uso degli spazi funzionali all'espletamento del Servizio è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.
7. Il Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici andrà a beneficio dei soggetti presenti a vario titolo presso l'Istituto, come meglio precisato negli articoli successivi.
8. Il Servizio sarà aggiudicato tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.LGS. 50/2016, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del Codice.
9. La Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l'affidamento del Servizio.
10. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 175 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di anni 3 decorrenti dal 01/09/2021.
2. Il contratto e gli impegni sottoscritti dalle parti vincoleranno l'Affidatario contraente dal momento della loro formazione o sottoscrizione.
3. Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Capitolato Tecnico.
4. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

ART. 3 – CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA

1. Di seguito si riportano alcune indicazioni sul contesto di riferimento nell'ambito del quale si inserisce il Servizio che si intende approntare:
 - Il numero presuntivo dei soggetti presenti a vario titolo nell'Istituto ammonta a circa 1028 unità, di cui studenti circa 893, personale dell'Istituto circa 135 tra docenti e ATA, e soggetti autorizzati che operano o si trovano all'interno dell'Istituto medesimo. Tali numeri sono stati stimati sulla base dei seguenti dati rilevati con riferimento all'ultimo anno scolastico:

SEDE	ANNUALITA'	PERSONALE	ALUNNI
CENTRALE SCUOLA SECONDARIA I GRADO G. BONIFACIO Via della Costituzione, 6 45100 Rovigo (RO)	Anno scolastico 2020/2021	50	311
SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI Via del Tintoretto, 1 45100 Rovigo (RO)	Anno scolastico 2020/2021	43	360
SCUOLA INFANZIA PINOCCHIO Via Montessori, 1 45100 Rovigo (RO)	Anno scolastico 2020/2021	5	21
SCUOLA INFANZIA S. ANTONIO Via Montessori, 4 45100 Rovigo (RO)	Anno scolastico 2020/2021	16	91
SCUOLA INFANZIA MARCHI Via Marchi, 20 45100 Rovigo (RO)	Anno scolastico 2020/2021	16	89
SCUOLA INFANZIA BUSO Via Angeli, 10 Buso 45100 Rovigo (RO)	Anno scolastico 2020/2021	5	21

- Il personale e gli alunni dell'Istituto sono presenti presso le relative sedi prevalentemente dalle ore 7:30 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì, nonché dalle ore 7:30 alle ore 15:00 il sabato.
- Suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di studenti, dei docenti e personale scolastico. Pertanto, il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

ART. 4 – CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI

- Per l'espletamento del servizio, contestualmente al suo affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso degli spazi dove verranno ubicati i distributori automatici, dietro il pagamento di ogni eventuale canone/onere secondo i termini e le modalità definite dall'Ente Locale proprietario Comune di Rovigo.
- Tali spazi sono dotati degli impianti necessari per lo specifico utilizzo e il Concessionario dovrà esclusivamente provvedere all'allaccio delle relative utenze per lo svolgimento del Servizio.
- Resta a carico dell'Affidatario ogni conseguenza derivante dall'inadempimento agli obblighi derivanti dalla Concessione degli spazi.

ART. 5 – CANONE CONCESSORIO PER L'USO DEGLI SPAZI E ALTRI ONERI

- Come richiamato all'art. 4, comma 1 del presente Capitolato Tecnico, il Concessionario dovrà fare riferimento al Comune di Rovigo, Ente Locale proprietario dell'immobile, per il versamento di canoni concessori per l'uso degli spazi ed altri eventuali oneri.
- Dovrà essere corrisposto un contributo all'Istituzione Scolastica per la pulizia esterna delle macchine (tastiera, pulsantiera...), delle aree immediatamente pertinenti ai distributori automatici e per la gestione dei rifiuti derivanti dall'utilizzo dell'utenza (bicchierini, palette, confezioni degli alimenti consumati...).

3. Restano a totale carico del Concessionario ogni altro ulteriore onere o tassa.

ART. 6 – CONSEGNA DEGLI SPAZI E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Istituzione Scolastica autorizza il Concessionario ad attivare il Servizio, indicando la Data di Attivazione del Servizio, a partire dalla quale il Concessionario dovrà provvedere a dare esecuzione alla Distribuzione Automatica.
2. In ogni caso, sarà onere del Concessionario garantire l'effettivo avvio del Servizio entro e non oltre 120 giorni dalla stipula del Contratto.
3. Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, gli spazi messi a disposizione dell'Istituto, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il normale loro deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi dai Distributori Automatici e quant'altro sia stato installato per l'esercizio del Servizio, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte dell'Istituzione Scolastica. In caso ciò non avvenga, entro 10 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Istituto provvederà direttamente allo sgombero degli spazi con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a carico del Concessionario.
4. Le spese per il ripristino per gli eventuali danni causati da furti o atti vandalici ed eventuali danni riscontrati alla struttura e/o impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno addebitate interamente al Concessionario.
5. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

TITOLO II – VALORE DEL CONTRATTO

ART. 7 – VALORE DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto la gestione funzionale ed economica del Servizio di Distribuzione Automatica, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Servizio.
2. Il valore presunto del Contratto è stato stimato in € 19.180,00 IVA esclusa.
3. Tale valore è stato determinato sulla base del prodotto tra il valore numerico presunto dell'utenza media giornaliera del servizio, il prezzo medio di un prodotto offerto iva inclusa e il numero di giorni di lezione:

UTENZA MEDIA GIORNALIERA PRESUNTA	60
PREZZO MEDIO DI UN PRODOTTO OFFERTO IVA INCLUSA	0,65 €
NUMERO DI GIORNI DI LEZIONE	200
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO DELLA DURATA DI TRE ANNI IVA INCLUSA	23.400,00 €
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO DELLA DURATA DI TRE ANNI IVA ESCLUSA	19.180,00 €

4. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del Servizio.

ART. 8 – PREZZI

1. Il Concessionario dovrà applicare tariffe agevolate agli utenti in possesso di Chiavetta e/o Carta Magnetica e/o Applicazioni mobile per il pagamento dei Prodotti oggetti del Servizio di Distribuzione Automatica. Tutti i prezzi dovranno essere espressi IVA INCLUSA.
2. La somministrazione di eventuali altri prodotti non inseriti nei suddetti Cataloghi ed il loro prezzo dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Istituzione Scolastica.
3. Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del Servizio, corrispondente a quello indicato nel Listino contenuto successivamente nell'offerta economica.
4. Dovrà inoltre essere inserita un'indicazione separata per i prodotti per celiaci (ad esempio: inserendo una targa con "gluten free").
5. Aumenti dei prezzi applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente Contratto.

TITOLO III – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le funzioni, i servizi e le prestazioni tutte devono essere organizzate e rese in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto di qualità complessiva e dei parametri specifici presenti nell'ambito della documentazione di gara e della normativa vigente.
2. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente Capitolato sono interamente a carico del Concessionario.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dagli altri atti, dalla propria offerta, e dalla normativa vigente.
2. Il Concessionario provvede al funzionamento del **Servizio di Distribuzione Automatica**, impegnandosi:
 - A garantire, sin dal primo giorno di attivazione, l'erogazione completa del Servizio, nonché ogni altro servizio annesso, direttamente, con diligenza professionale e decoro, così come richiesto nel presente Capitolato Tecnico;
 - Ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde ed agli alimenti preconfezionati;
 - A provvedere al rifornimento regolare dei Distributori Automatici, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti;
 - Ad osservare, nell'erogazione del Servizio, le disposizioni, ove applicabili, finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, contenute nella L. n. 166/2016;
 - All'acquisto, al trasporto e all'immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari per il Servizio di Distribuzione Automatica, nonché dei prodotti necessari alla pulizia e igiene della struttura;

- A predisporre le targhette con i prezzi riferiti ai singoli Prodotti in modo conforme al Catalogo dei prodotti e al relativo Listino prezzi concordato con l'amministrazione Concedente e le targhette riguardanti i prodotti per celiaci;
 - A curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del personale operante per lo svolgimento del Servizio, adibendovi a tale scopo il personale ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del Servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che la Stazione Appaltante evidenzierà;
 - A garantire i rifornimenti dei generi necessari agli esercizi nelle fasce orarie che gli verranno comunicate dalla Stazione Appaltante in modo da non creare disagio all'utenza.
3. E ad eseguire tutte **le attività accessorie e strumentali** all'esercizio del Servizio di Distribuzione Automatica, impegnandosi:
- Ad Installare i Distributori Automatici negli spazi dell'Istituzione Scolastica, conformemente a quanto indicato e concordato con l'Amministrazione Concedente, fornendo quanto necessario alla continua, funzionale ed accurata conduzione del Servizio secondo gli standard qualitativi previsti. Il Concessionario è obbligato a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento del Servizio conformemente alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza ed igiene e sanità ed è obbligato ad osservare le prescrizioni della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante non si costituisce né può essere ritenuta in alcun modo, depositaria di tutto quanto detenuto negli spazi dell'esercizio, rimanendone la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del gestore;
 - A provvedere, con proprio personale e a proprie spese all'igiene interna ed esterna dei Distributori Automatici e degli spazi in uso, mantenendo un decoro commisurato a quello esistente nella struttura scolastica in modo da non nuocere all'immagine dell'Istituzione Scolastica;
 - Ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Distributori Automatici in modo da mantenerli in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore;
 - Ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Tecnologici eventualmente installati per lo svolgimento del Servizio (ad esempio: impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, ecc.);
 - Ad adottare ed osservare nello svolgimento del Servizio tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione del Servizio previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza.

ART. 11 – ALTRI ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi:
- A rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del Servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e salvi gli interventi a favore del Concessionario da parte di imprese assicuratrici. Il Concessionario sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del Servizio. In particolare il Concessionario risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al Servizio;
 - A segnalare tempestivamente, per iscritto all'Istituzione Scolastica l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza;

- Ad adottare un codice di comportamento per i propri addetti al Servizio;
- A sostenere le spese di stipula e registrazione del Contratto relativo al Servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico, comprensive degli oneri anche relativi alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al Servizio e la loro contabilizzazione;
- A sostenere le spese di assicurazione derivanti da leggi o contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- A provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione del Servizio oggetto dell'affidamento;
- Nel caso in cui il Concessionario provveda a creare allacci e contatori autonomi, a sostenere direttamente le spese relative ai consumi idrici, elettrici;
- In caso di installazione di Impianti elettrici autonomi, a collaudare gli impianti elettrici a seguito dell'installazione dei Distributori Automatici facendo ricorso a un tecnico specializzato iscritto all'albo;
- A provvedere al pagamento delle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- All'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al Servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

ART. 12 – ONERI A CARICO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. L'Istituzione Scolastica provvederà a:

- Svolgere quanto di propria competenza per garantire la disponibilità di spazi idonei;
- Mettere a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del Servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di eventuale sopralluogo;
- Consentire l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del Servizio (ad esempio: per il rifornimento dei Distributori Automatici, per la pulizia ecc.);
- Effettuare, a proprie spese, la manutenzione straordinaria dei beni immobili.

ART. 13 – IL CATALOGO DEI PRODOTTI

1. Il Concessionario si obbliga ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde ed alimenti preconfezionati, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti celiaci.
2. Si richiedono, preferibilmente, prodotti che contengono tra gli ingredienti olio extravergine d'oliva, olio di mais o di girasole, evitando grassi idrogenati e parzialmente idrogenati, oli vegetali generici non specificati in etichetta, olio di palma e olio di cocco.
3. Il Concessionario si obbliga a fornire acqua naturale in bottigliette da 0,5 L alle temperature minime previste.
4. Il Concessionario deve garantire l'erogazione di prodotti di qualità (ad esempio: di marchi di primaria notorietà nazionale) come risultanti dal Catalogo dei Prodotti indicati nella tabella sottostante.
5. Le grammature dei generi sotto elencati sono da intendersi come quantitativi minimi, a porzione:

LISTINO PRODOTTI DISTRIBURI AUTOMATICI	
PRODOTTI PER DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE	
BEVANDE CALDE IN CAPSULA con marca (ad esempio: Illy, Lavazza)	
1	Caffè espresso
2	Caffè lungo
3	Caffè macchiato
4	Caffè espresso con cacao
5	Caffè macchiato con cacao
6	Cappuccino classico
7	Cappuccino al cioccolato
8	Caffè decaffeinato
BEVANDE CALDE SOLUBILI E CAFFE' IN GRANI	
9	Caffè espresso
10	Caffè lungo
11	Caffè macchiato
12	Caffè con cioccolato
13	Cappuccino classico
14	Cappuccino al cioccolato
15	Caffè decaffeinato
ALTRE BEVANDE CALDE	
16	Latte macchiato
17	Tè al limone
18	Cioccolata calda
19	Latte e cioccolato
20	Bicchiere vuoto
PRODOTTI PER DISTRIBUTORE DI BEVANDE FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI	
BEVANDE FREDDE	
21	Acqua naturale (bottiglie da 500 ml) con residuo fisso non superiore a 500 mg/l)
22	The freddo al limone, pesca, verde da 500 ml (ad esempio: San Benedetto, Nestea, Twinings)
23	Succhi di frutta in tetrapack da 200 ml, di qualsiasi tipologia o gusto particolare
24	Succhi di frutta in PET 250 ml di qualsiasi tipologia o gusto particolare (ad esempio: Yoga, Santal, Valfrutta)
25	Yogurt da bere
SNACK SALATI	
26	Croccanti salati gr. 40/50 (ad esempio: Croccantelle, schiacciatine, crackers Pavesi, tarallini, sticks)
27	Snack salati senza glutine
SNACK DOLCI	
28	Merendine da forno (ad esempio: Crostatine, cornetti, krapfen, frolle)
29	Snacks dietetici/ipocalorici (ad esempio: barrette Kellogg's, Vitasnella, Pavesini, Riso Scotti)
30	Biscotti da 6 pezzi e wafer
31	Snack dolci senza glutine

6. È vietata la vendita tramite Distributori Automatici di prodotti non risultanti nel Catalogo dei Prodotti.
7. Per quanto riguarda le dosi da impiegare per i generi di caffetteria e la miscita delle bevande, esse dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia.
8. È fatto assoluto divieto al Concessionario di inserire nei Distributori Automatici qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e tabacchi o prodotti contenenti tabacco.
9. Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso, limitando l'incidenza del Servizio sull'ambiente, in conformità alla normativa vigente, il Concessionario è obbligato ad utilizzare, nei Distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati, bottigliette di acqua naturale e the freddo di capienza 0,5 litri, PET e RPet (PET riciclato).
10. Il Concessionario è obbligato ad utilizzare, nei Distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico).
11. Tutti i prodotti devono essere confezionati, imballati ed etichettati nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare, il confezionamento e l'imballaggio primario devono essere idonei al contatto con gli alimenti: in ogni caso il confezionamento e l'imballaggio devono essere atti a conservare le proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto, nonché a proteggere lo stesso da contaminazioni batteriche o di altro genere e devono essere tali da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi di trasporto e stoccaggio, fino all'utilizzo.
12. L'approvvigionamento dei generi alimentari erogati è responsabilità del Concessionario. È fatto assoluto divieto di mantenere nei Distributori Automatici prodotti scaduti, ammalorati o contenuti in confezioni rovinare.
13. L'impresa aggiudicataria si impegnerà a sostituire i prodotti dai Distributori Automatici almeno sette giorni prima della data di scadenza indicata sul prodotto, anche se indicata solo come "preferibilmente".
14. Il Concessionario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi, e solleva pienamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.
15. La vendita di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità e di prodotti scaduti darà luogo alla risoluzione immediata del Contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

ART. 14 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio complessivamente inteso dovrà essere erogato garantendo la qualità, l'igiene e la sicurezza dei Prodotti Alimentari distribuiti e la sostenibilità energetico ambientale, in conformità alla normativa vigente.
2. Tutti i Prodotti dovranno essere distribuiti nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" - HACCP, con particolare riferimento al D.lgs. n. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
3. Con riferimento all'igiene, nello svolgimento del Servizio, il Concessionario dovrà operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP e verificare costantemente che la somministrazione dei prodotti sia conforme alla predetta normativa.

4. Nello specifico, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel capitolo III dell'allegato II del Regolamento CE 852/2004, per la pulitura, disinfezione dei Distributori Automatici in modo da evitare rischi di contaminazione degli alimenti.
5. Il Concessionario, a richiesta della Stazione Appaltante, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la rintracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002.
6. Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari, salubrità e qualità delle acque destinate a consumo umano e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del Servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.
7. Il Concessionario durante l'erogazione del Servizio si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del Servizio.
9. In caso di contestazione sull'igiene, la pulizia e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi.
10. Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il Concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, come previsto dall'art. 37 del presente Capitolato Tecnico.
11. Al fine di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, il Concessionario dovrà conformarsi nell'esecuzione del Servizio, alle disposizioni, ove applicabili, contenute nella L. n. 166/2016 e ad ogni altra normativa vigente.

ART. 15 – CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio deve essere garantito all'utenza dal lunedì al sabato.
2. Al fine di garantire la corretta conservazione degli alimenti e il regolare svolgimento del Servizio, l'Affidatario dovrà assicurare che i Distributori Automatici siano in attività 24 h su 24 h.
3. L'Istituto si riserva la facoltà effettuare le verifiche sullo stato d'uso e di mantenimento delle attrezzature ed i materiali ed alimenti in esso custoditi o per ogni altra esigenza di Servizio.

ART. 16 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO

1. Il Concessionario è tenuto ad impiegare personale qualificato ed idoneo a svolgere i servizi sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di esecuzione del Contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale,

nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori (ad eccezione del personale addetto alle pulizie per le quali il Concessionario potrà ricorrere a ditte specializzate).

ART. 17 – IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

1. Il Concessionario deve garantire l'applicazione, per tutto il personale costituente l'organico, della disciplina relativa al rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato, con la prevista definizione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale in relazione al funzionamento del Servizio), regolamentato dai C.C.N.L. applicabili.
2. È altresì obbligo del Concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, ecc.) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel Servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L. ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.
3. Il Concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale.
4. Il Servizio alle dipendenze del Concessionario o per il Concessionario non potrà costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con la Stazione Appaltante.

ART. 18 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI AL PERSONALE

1. Prima dell'attivazione del Servizio, il Concessionario predispone e trasmette all'Istituzione Scolastica l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel Servizio, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento, la qualifica e il livello professionale;
2. Il Concessionario individua e comunica all'Istituzione Scolastica, prima dell'attivazione del Servizio, anche il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti) del Servizio, individuati tra il proprio personale, incaricati di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al Servizio e ai quali la Stazione Appaltante potrà fare riferimento.
3. Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare e si intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario stesso. Qualora sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dalla Stazione Appaltante dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.
4. Il Concessionario dovrà prendere atto e risolvere tutte le comunicazioni e contestazioni che gli venissero formulate.
5. In caso di sciopero del personale Concessionario o di altra evenienza che per qualsiasi motivo possa influire sul normale espletamento del Servizio, il Concessionario dovrà darne notizia all'Istituto con ogni possibile tempestività.
6. È fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori", di cui al D.LGS. n. 81/2008.

7. La Stazione Appaltante sulla base delle risultanze del grado di soddisfazione dell'utenza sul Servizio di gestione di cui trattasi, potrà segnalare al Concessionario l'inidoneità allo svolgimento del Servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o oltraggioso o indecoroso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

ART. 19 – FIGURE PROFESSIONALI

1. Il Concessionario dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane così come indicate nel C.C.N.L. di riferimento ed omologhi, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Stazione Appaltante.

ART. 20 – REQUISITI DEL PERSONALE

1. Il personale del Concessionario incaricato all'espletamento del Servizio dovrà:
 - Essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.LGS. 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - Essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
 - Essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

ART. 21 – COMPITI E NORME COMPORTAMENTALI

1. Il personale addetto alla Gestione del Servizio di Distribuzione Automatica dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale disposte dalla Stazione Appaltante. In particolare, il personale dipendente del Concessionario dovrà:
 - Provvedere al regolare approvvigionamento di alimenti e bevande in conformità alla normativa vigente sull'igiene, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari;
 - Osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP di cui al D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
 - Osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalla sede dell'Istituzione Scolastica;
 - Adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'Istituzione Scolastica e al rispetto delle norme di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - Comunicare immediatamente al referente dell'Istituzione Scolastica qualunque evento accidentale (ad esempio danni non intenzionali) che dovesse accadere nell'espletamento del Servizio;
 - Osservare, ove applicabili, le prescrizioni finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari contenute nella Legge 19 agosto 2016 n. 166 ed in ogni altra disposizione vigente;
 - Tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
 - Assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
 - Assicurare che il personale sia sempre provvisto di cartellino di identificazione, durante il servizio, riportante la ragione sociale del Concessionario con il proprio nominativo ed una foto del dipendente;

- Provvedere alla riconsegna degli oggetti, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del Servizio.

TITOLO IV – SERVIZI ACCESSORI

ART. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI SPAZI E ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

1. Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dell'Istituzione Scolastica per attività diverse da quelle previste dal presente Capitolato Tecnico.
2. Il Concessionario si obbliga a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso degli spazi affidati e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi, né ad apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia.
3. L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Istituzione Scolastica potrà richiedere l'immediata restituzione degli spazi, oltre al risarcimento del danno.
4. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare l'ubicazione dei distributori medesimi, in funzione di necessità organizzative e di sicurezza, previo accordo con l'Affidatario.

ART. 23 – FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alla fornitura e all'installazione dei Distributori Automatici, idonei a svolgere le attività oggetto del Servizio.
2. I Distributori Automatici forniti e gli Impianti eventualmente installati dal Concessionario dovranno coincidere con quanto offerto in sede di gara, e dovranno essere in ogni caso idonei allo svolgimento dell'attività oggetto del Servizio di Distribuzione Automatica.
3. L'installazione degli Impianti e l'allocazione dei Distributori Automatici dovranno essere ultimate entro 30 giorni dalla stipula del Contratto. Il Concessionario potrà dare avvio al Servizio previa verifica positiva da parte della Stazione Appaltante della rispondenza della fornitura e dell'installazione a quanto stabilito dal presente Capitolato Tecnico.
4. Si precisa che tutti i beni forniti e installati dal Concessionario resteranno di proprietà dello stesso, pertanto, alla scadenza naturale della Concessione, così come in ogni ipotesi di cessazione anticipata della stessa, il Concessionario avrà diritto di riprendere detti beni. In particolare il Concessionario dovrà provvedere, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza fissata, alla disinstallazione e allo sgombero dei suddetti beni, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto.
5. I Distributori Automatici dovranno essere conformi alla legislazione vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi, nonché delle norme tecniche specifiche.

ART. 24 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI

1. I Distributori Automatici di bevande calde, bevande fredde ed alimenti preconfezionati, dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:
 - Essere conformi alla legislazione vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi, nonché delle norme tecniche specifiche;
 - Essere di nuova fabbricazione (almeno anno di fabbricazione 2019) e di ultima generazione al momento dell'installazione, anche in caso di sostituzione in corso della prestazione;

- Possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- Essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande;
- Essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei Prodotti distribuiti;
- Avere le superfici destinate a venire in contatto con gli alimenti idonee a resistere alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- Accettare qualsiasi tipo di moneta (minimo € 0,05 centesimi fino a € 2,00) ed essere tutti obbligatoriamente provvisti della funzionalità "rendi resto";
- Segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- Essere dotati di "lettore" per strumenti elettronici (ad esempio: Chiavetta magnetica ricaricabile, Carta magnetica), da distribuire a cura ed onere dell'Affidatario, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i Distributori Automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto, secondo le vigenti disposizioni, e sul prezzo raggiungibile con monete (minimo € 0,05 centesimi) di diversa pezzatura, Chiavetta, Carta magnetica e/o App;
- Essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo mediante selezione da tastiera;
- I distributori delle bevande calde dovranno tutti essere dotati di una etichetta indelebile che riporti nel dettaglio la composizione dei prodotti solubili di caffetteria;
- Segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli Prodotti;
- Essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- Riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale dell'Impresa affidataria ed il suo recapito oltre al nominativo e recapito del referente cui rivolgersi in caso d'urgenza;
- Essere dotati di contatore per rilevare i consumi nel caso in cui l'impianto della corrente elettrica e dell'acqua non siano già predisposti al rilevamento dei consumi.

2. I Distributori di bevande calde dovranno, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:

- Essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero;
- Allacciamento diretto alla rete idrica dell'edificio. Non sono ammessi erogatori mediante boccione d'acqua, salvo il caso di adozione, da parte dell'autorità competente per il territorio in cui è ubicata l'Istituzione Scolastica, di un'ordinanza di non potabilità delle acque locali;
- Assenza di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell'acqua in entrata;
- Nel caso la tubatura di allacciamento diretto dell'acqua in entrata fosse di lunghezza superiore ai 5 metri, andrà previsto in prossimità dell'erogatore un rubinetto che consenta eventuali prelievi dell'acqua per il controllo della qualità.

ART. 25 – NORME PER IMPIANTI, ALLACCIAMENTI ELETTRICI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

1. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese all'allacciamento dei Distributori Automatici agli impianti elettrici ed idrici, messi a disposizione dall'Istituzione Scolastica.
2. Il collegamento idrico dovrà essere realizzato a cura e spese del Concessionario, secondo norme di buona tecnica, garantendo la conformità del collegamento all'attacco alla rete idrica che sarà messo a disposizione, a cura della Stazione Appaltante, in prossimità delle apparecchiature da installare.
3. Sarà cura del Concessionario mantenere l'acqua dall'allacciamento dell'Istituzione Scolastica sino all'erogazione all'utente nei parametri di legge.

ART. 26 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a totale carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei Distributori Automatici e degli Impianti eventualmente installati, nonché eventuali riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze dell'Amministrazione contraente causati dall'installazione e dal funzionamento dei medesimi.
2. E' altresì a carico del Concessionario la piccola manutenzione degli impianti esistenti.
3. Restano, inoltre, a carico del Concessionario tutti gli interventi di ripristino dei beni consegnati e danneggiati dall'utenza o da terzi o comunque dovuti al cattivo uso degli stessi.

ART. 27 – MANUTENZIONE ORDINARIA

1. A partire dalla data di installazione dei Distributori Automatici necessari allo svolgimento del Servizio di Distribuzione Automatica, e per tutta la durata della Concessione, il Concessionario dovrà mantenere i medesimi in perfetto stato di funzionamento, provvedendo ad erogare, a propria cura, apposita assistenza tecnica e ponendo in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi e la risoluzione di eventuali malfunzionamenti per tutto il periodo di durata del Contratto.
2. Ogni onere e spesa collegati al Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate sono a totale carico e sotto l'esclusiva e piena responsabilità del Concessionario.

ART. 28 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Nel caso di guasti e malfunzionamenti relativi ai Distributori Automatici il Concessionario dovrà garantire gli interventi di assistenza e manutenzione che si rendano necessari e comunque richiesti dall'Istituto, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore.
2. Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di assistenza presso le sedi dell'Istituto, al fine di eliminare qualsiasi malfunzionamento e a ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del Servizio, entro il termine massimo di 24 ore solari afferenti a giorni feriali decorrenti dalla segnalazione del malfunzionamento da parte dell'Istituto.
3. Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del Servizio entro il predetto termine massimo stabilito, l'Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione dell'attrezzatura danneggiata con altra attrezzatura aventi caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, entro il termine massimo di 48 ore solari afferenti a giorni feriali, decorrenti dal primo intervento effettuato a seguito della segnalazione del malfunzionamento.
4. Si precisa che le opere di manutenzione straordinaria e qualsiasi innovazione o modifica devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante.

5. Gli interventi manutentivi da effettuarsi a carico dell'Istituzione Scolastica dovranno essergli tempestivamente comunicati a cura del Concessionario.

ART. 29 – PICCOLA MANUTENZIONE

1. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il buon uso, la conservazione degli Impianti Tecnologici eventualmente messi a disposizione dalla Scuola (ad esempio: impianto elettrico e impianto idrico-sanitario, ecc.).
2. È a carico del Concessionario l'onere di segnalare immediatamente ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento, nonché l'onere di evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possono ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose, previa approvazione dell'Istituto.

ART. 30 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Al fine di garantire la completa efficienza ed il perfetto stato d'uso dell'immobile restano a carico dell'Istituzione Scolastica le manutenzioni straordinarie degli spazi concessi in uso al Concessionario (vale a dire le opere di ristrutturazione ecc.).

ART. 31 – DISPOSIZIONI GENERALI PULIZIA E IGIENE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. Il Concessionario effettuerà le pulizie giornaliere e periodiche, interne ed esterne dei Distributori Automatici.
2. Il Concessionario si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di Servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:
 - Salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
 - Salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;
 - Salvaguardare lo stato igienico-sanitario dei Distributori Automatici.
3. Il Concessionario sarà tenuto a pulire periodicamente i Distributori Automatici.
4. In particolare, la pulizia avrà ad oggetto tutte le componenti interne del distributore automatico e la sanificazione di tutte le superfici interessate nel rispetto delle prescrizioni di settore.

ART. 32 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

1. Il Concessionario conformemente agli oneri assunti con la presente Concessione ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.
2. I rifiuti derivanti dalla pulizia delle macchine (caffè, capsule...) e i materiali di risulta provenienti dal Servizio, a seguito del consumo dei prodotti offerti mediante la Distribuzione Automatica, devono essere raccolti, a cura e spese del Concessionario, negli appositi sacchetti e convogliati in giornata presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
3. Il Concessionario deve assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione dei Distributori Automatici in conformità alla normativa vigente, nel mantenimento dell'igiene e salubrità dell'ambiente.
4. Nessun sacchetto contenente rifiuti dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al Servizio.
5. Qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (ad esempio: sacchetti, contenitori interni, ecc.) sarà a carico del Concessionario.

6. L'aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale.
7. Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (ad esempio: lavandini, canaline di scarico, ecc.).
8. Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al Servizio di Distribuzione Automatica, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico del Concessionario.
9. Eventuali rifiuti speciali provenienti dal Servizio dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese dell'Affidatario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.
10. Le spese per il Servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico del Concessionario, per cui l'Istituzione Scolastica sarà completamente sollevata da detti obblighi.

TITOLO V – NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART. 33 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del Servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale, esonerando sin d'ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.
2. Il Concessionario deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del Contratto.
4. Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.
5. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
6. Il Concessionario sarà tenuto:
 - All'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e in particolare a quanto disposto dall'art. 15 ("Misure generali di tutela"), dall'art. 28 ("Oggetto della valutazione dei rischi") e dall'art. 77 ("Obblighi del datore di lavoro"); per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il Concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell'Amministrazione Concedente e degli utenti presenti nella sede (alunni e genitori, ecc.), entro la Data di Attivazione del Servizio (eventualmente integrabile entro tre mesi dall'avvio del Servizio) e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR) di cui all'art. 28, c. 2, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;

- Al rispetto degli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente;
- All'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

TITOLO VI – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

ART. 34 – DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ

1. Il Concessionario è tenuto a predisporre e conservare tutta la documentazione richiesta dal presente Capitolato Tecnico e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione degli incaricati ai controlli di conformità da parte dell'Istituzione Scolastica.

TITOLO VII – PUBBLICITÀ

ART. 35– PUBBLICITÀ

1. Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi di erogazione del Servizio, oggetto della presente procedura di aggiudicazione, nomi, marchi e segni distintivi.
2. Negli spazi oggetto della Concessione il Concessionario non potrà, altresì, concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

TITOLO VIII – ASPETTI CONTRATTUALI

ART. 36 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario dovrà garantire la continuità del Servizio.
2. Le interruzioni parziali del Servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.
3. Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:
 - **Scioperi del personale del Concessionario:** in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile il regolare svolgimento del Servizio, il Concessionario dovrà darne notizia agli utenti e all'Istituto con un anticipo di almeno 5 giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del Servizio;
 - **In caso di guasto di apparecchiature o attrezzature:** dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra il Concessionario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
 - **Interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore:** le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente

Capitolato Tecnico (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

ART. 37 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. La Stazione Appaltante, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:
 - Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del Codice);
 - Qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
 - Sospensione, da parte delle autorità competenti, del Servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - Manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
 - Ritardo nell'avvio del Servizio superiore a 15 giorni rispetto al termine convenuto;
 - Grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
 - Violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1 *bis* della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
 - Esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
 - Interruzione parziale o totale del Servizio senza giustificato motivo;
 - Cessione, anche parziale, del Contratto;
 - Apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
 - Inosservanza riguardo qualsiasi debito Contratto dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
 - Inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
 - Mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
 - Reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
 - Presenza nei Distributori Automatici di bevanda alcolica o superalcolica e/o tabacchi o prodotti contenente tabacchi;
 - Dopo n. 3 contestazioni formali, intervenute nell'arco di un anno per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte della Stazione Appaltante, le giustificazioni dell'Affidatario;

- Qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.
2. La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:
 - La facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
 - Il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il Servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.
 3. Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.
 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 del Codice.

ART. 43 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario, in sede di stipula del Contratto, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., specificando le generalità ed il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso. Inoltre, dovrà dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge. La violazione del presente obbligo determinerà la risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 38 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 *ter*, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/11, l'Istituzione Scolastica potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il Concessionario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.
2. L'Istituzione Scolastica potrà, pertanto, recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione al Concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 15 giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna degli spazi nello stato in cui si trovava prima della stipula del Contratto.

ART. 39 – ASSICURAZIONI

1. L'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto di Concessione relativo alla gestione del Servizio di Ristorazione inerente ai Distributori Automatici, **pena la decadenza dall'aggiudicazione**, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 103, co. 7, del Codice per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.
2. In particolare, l'Affidatario dovrà presentare **una Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**: per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'Affidatario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del Servizio.
3. Detta polizza, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà essere consegnata prima della stipula del Contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del Servizio.

4. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:
 - Rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti (ad esempio: intossicazioni alimentari, avvelenamenti ecc., compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio);
 - Danni a cose in consegna e/o custodia;
 - Danni arrecati agli spazi, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del Servizio;
 - Danni arrecati a terzi (inclusi l'Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto della Concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.
5. Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
6. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
7. La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Istituzione Scolastica per fatto imputabile al Concessionario.
8. In ogni caso si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico del Concessionario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso dei Distributori Automatici e/o degli Impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai Distributori Automatici e agli Impianti, per incendi.
9. Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'Istituzione Scolastica alle relative scadenze.

ART. 40 – DIVIETI

1. Il Concessionario, inoltre, non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Istituto, nonché i Distributori Automatici e gli Impianti eventualmente installati, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato tecnico, non potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli Impianti e dei Distributori Automatici, salvo accordi preventivi assunti con la Stazione Appaltante.
2. Sarà vietata la Concessione a terzi, sia privati che Enti od Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso, anche saltuario, degli spazi concessi o di parte di essi.
3. E' fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto.
4. L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del Contratto stesso ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile e la Stazione Appaltante potrà richiedere l'immediata restituzione degli spazi oltre che il risarcimento del danno.

TITOLO IX – OSSERVANZA NORMATIVA E RESPONSABILITA' PER DANNI

ART. 41 – OSSERVANZA NORMATIVA E RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio di attività commerciali e le disposizioni dell'Istituzione Scolastica, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, l'igiene degli alimenti, la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante

dall'affidamento e terrà indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente.

2. Il Concessionario ed il personale dipendente hanno accesso agli spazi della Stazione Appaltante per il solo fine della gestione del Servizio di Distribuzione Automatica nell'osservanza delle disposizioni dell'Istituzione Scolastica stessa. Il Concessionario solleva pienamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che, nell'avvalersi delle facoltà consentite dal presente affidamento, possano derivare ai suoi somministratori e dipendenti, come pure solleva la Stazione Appaltante da ogni molestia o azione di qualunque natura che provengano da terzi a causa del presente Contratto.
3. La Stazione Appaltante non sarà tenuta a risarcire al Concessionario alcun danno a persone o cose di proprietà di quest'ultimo in conseguenza di azioni di terzi o dovute a incendio e altri eventi, non imputabili alla stessa. A tal fine il Concessionario provvederà a stipulare apposita assicurazione per danni come previsto dall'art. 39 del presente Capitolato tecnico.

ART. 42 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della Concessione e del relativo Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rovigo.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Rita Pasqualin

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.